



**CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE**

*Segretariato Generale
Settore Affari Generali e Istituzionali*

**INTERROGAZIONE ORDINARIA
INDIFFERIBILE ED URGENTE A RISPOSTA
ORALE
N. 74**

**VARIANTE STRUTTURALE AL PRGC DI
ASTI, DENOMINATA "CROSSODROMO
DI LOCALITA' VALMANERA".**

*Presentato dal Consigliere regionale:
BERTOLA GIORGIO*

*Protocollo CR n. 29851
Pervenuta in data 25/09/2014*

X LEGISLATURA

At. Jh. L.
He

Consiglio Regionale del Piemonte

PRI



A00029851/A0101A -01 25/09/14 CR

CL.02-1801/74/14/X

12:20 25 SET 2014 A01000 002072

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

INTERROGAZIONE 1174

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 99 del Regolamento interno.

Ordinaria a risposta orale in Aula
Ordinaria a risposta orale in Commissione
Ordinaria a risposta scritta
Indifferibile e urgente in Aula
Indifferibile e urgente in Commissione

☐
☐
☐
☒
☐

OGGETTO: Variante strutturale al PRGC di Asti, denominata "Crossodromo di località Valmanera".

Premesso che:

- La variante in discussione è denominata "Crossodromo in località Valmanera", e consiste nella variazione della classificazione di un' **area Agricola soggetta a Vincolo di Tutela Paesistica (cat "E" di D.M. 2.04.1968 n.1444)** in "Area a prevalentemente destinazione sportiva e per l'impiego del tempo libero", e quindi nel rimuovere il preminente vincolo di tutela paesistica. La variante prevede la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e di due aree adiacenti destinate al parcheggio pubblico (31.500 mq);
- Essa è una variante di tipo 'strutturale' perché, secondo la L.R. 56/77 e s.m., le modifiche *"incidono sulla struttura generale dei vincoli nazionali e regionali indicati dal Piano Regolatore Generale vigente a tutela di emergenze storiche, artistiche, paesaggistiche, ambientali e idrogeologiche...[...]"*;
- Il crossodromo di località Valmanera, è una pista abusiva presente sul territorio comunale di Asti che si sviluppa su un'area di circa 86.500 mq. La pista è stata tracciata nei primi anni '70 ed è rimasta chiusa dal 1983 al 1989 per i ricorsi presentati dalle Associazioni Ambientaliste. Successivamente l'attività è ripresa fino alla sospensione decretata dal TAR con procedura d'urgenza (sentenza del 28 giugno 2012);
- Negli **anni '80**, l'Amministrazione Comunale aveva cercato, con la Deliberazione n° 370/114 del 26/11/1983, di autorizzare la presenza sul territorio della pista individuandolo, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 2/11/1982 n° 32, come attrezzatura sportiva per la pratica del motocross. La predetta deliberazione Comunale verrà poi ritenuta **illegittima dalla Regione Piemonte** - Settore Pianificazione Aree Protette (nota del 5.02.2002 n° 2250/21.05);
- Nel 1997 vennero rilevate all'interno dell'area opere edilizie prive delle necessarie concessioni; da qui la segnalazione alla Procura della Repubblica ed al Presidente della Giunta

Regionale e la conseguente emissione, in data 10/08/1998, delle **ordinanze di demolizione delle opere realizzate abusivamente**. I titolari fecero appello al TAR che sospese le ordinanze;

- Intorno agli **anni 2000** venne rielaborato il nuovo PRGC di Asti. A seguito delle valutazioni relativamente ai contenuti da parte della Commissione Tecnico Urbanistica regionale nell'ambito dell'iter approvativo, erano emerse perplessità circa la nuova classificazione assegnata all'area, perplessità che avevano determinato in sede di definitiva approvazione dello strumento urbanistico generale, avvenuta con Deliberazione della Giunta Regionale n° 24 maggio 2000 n° 30 - 71, la modifica introdotta *"ex officio"* ai sensi dell'11° comma dell'art. 15 della L.R. 56/77 e s. m. ed i. che prevedeva lo stralcio dell'area a destinazione sportiva e per l'impiego del tempo libero SP4.1 e **l'obbligo di riportare la zona alla precedente destinazione agricola**;
- L'Amministrazione Comunale con la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 47 del 21.04.2005 ha **proposto** di inserire i boschi di Valmanera situati nel comune di Asti, all'interno dei quali ricade la pista di motocross, nel sistema delle **aree protette della regione Piemonte**, ai sensi della legge regionale 22 marzo 1990, n.12, con la denominazione di "Parco Naturale Boschi di Valmanera". Successivamente con deliberazione n° 81 del 19.11.2009 Il Consiglio Comunale ha richiesto alla Regione Piemonte di sospendere l'iter procedurale relativo all'istituzione del Parco dei Boschi di Valmanera;
- Tra il 2011 ed il 2013 è stato verificato che in loco sono presenti **ulteriori fabbricati abusivi**, rispetto a quelli già oggetto della sopra citata ordinanza di demolizione sospesa con ordinanza del TAR n° 30/99. È stato inoltre verificato che **il tracciato della pista risulta ampliato** rispetto a quello oggetto di condono edilizio (Autorizzazioni Edilizie a Sanatoria n.ri 19 e 20 del 6.09.1988) **per una porzione ricadente all'interno del perimetro del "Galassino" denominato "Boschi di Valmanera"**. L'Amministrazione Comunale ha successivamente provveduto in data 31.05.2013 alle necessarie segnalazione alle autorità competenti ed, in data 19/07/2013, ad avviare, ai sensi della L. 241/90, il procedimento amministrativo per abusi edilizi;
- In data 02/07/2014, il Consiglio Comunale di Asti delibera di adottare il "Progetto Preliminare della variante strutturale al P.R.G.C. vigente denominata "Crossodromo di località Valmanera".

Considerato che:

- Dal "Rapporto Preliminare Ambientale" presentato dal Comune di Asti nel settembre 2009 emerge che **l'area è soggetta a numerosi vincoli**:
 1. Il 10% dell'area ricade nel **vincolo ambientale** ex lege D.Lgs.n.42 del 22/01/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e s.m.i., in quanto *"territorio coperto da boschi e foreste"*;
 2. Il 50% dell'area è all'interno del **Galassino denominato "Boschi di Valmanera"**, istituito con Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 1 agosto 1985 in attuazione del "Decreto Galasso"(D.M. 21/09/1984). L'esistenza di tale vincolo determina la necessità di un procedimento amministrativo di autorizzazione paesaggistica da parte degli organi competenti per ciascun intervento di trasformazione dei luoghi che ricada all'interno dell'area vincolata;
 3. Il 100% dell'area in esame si trova all'interno del **Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) denominato "Valmanera" con codice IT1170002**, istituito ai sensi della direttiva comunitaria 92/43/CEE (direttiva "habitat") finalizzata alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

4. Il 100% del territorio oggetto della Variante rientra nell'*ambito di pertinenza delle aree di ricarica degli acquiferi profondi (ARAP2)* ai sensi dell'articolo 12 comma 2.1, lett. b) delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Asti, adottato dal Consiglio Provinciale con D.C.P. n° 47517 del 08.07.02 (cfr. figura 4.3). Si tratta di un settore di fondovalle ove, per affioramento di litotipi permeabili (le sabbie astiane), **avviene l'infiltrazione delle acque meteoriche che alimentano l'acquifero confinato principale**, il quale rappresenta il serbatoio naturale di acqua sotterranea da cui dipendono tutte le strutture acquedottistiche;

- Dal punto di vista geomorfologico, il vigente P.R.G.C. assegna a numerose zone dell'area oggetto della variante la classe di pericolosità geomorfologica **IIIa1 – aree inedificate collinari ad elevata propensione al dissesto**. Secondo l'art. 11 del PRGC di Asti:

“All'interno delle aree appartenenti a questa Classe (IIIa1) è vietato realizzare nuove costruzioni ed opere di urbanizzazione; sono ammessi unicamente gli interventi di sistemazione idrogeologica e riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio esistente per rimuovere o contenere gli elementi di rischio esistenti;

Subordinatamente ad uno studio di compatibilità geomorfologica comprensivo di indagini geologiche e geotecniche mirate a definire localmente le condizioni di pericolosità e di rischio, compresa la valutazione dell'effetto delle impermeabilizzazioni al fine di non provocare negative variazioni dei tempi di corrivazione delle acque, nonché ad eventuali conseguenti prescrizioni di interventi atti alla loro mitigazione, è consentita la realizzazione di: - opere di urbanizzazione; - risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, sostituzione, ricostruzione, ampliamenti funzionali” di edifici preesistenti;”.

Con la nuova variante proposta, nonostante venga modificata la classificazione, sostanzialmente l'area continua ad essere individuata allo stesso modo;

- A meno di 1 km dell'area oggetto di variante, si trova **un' Oasi del WWF** (dell'estensione di 10 ha circa) con il **Centro di Educazione Ambientale di Villa Paolina**.

Valutato che:

- Principalmente si individuano diversi tipi di interferenze con il contesto ambientale dovute alla variante di PRGC, sintetizzabili in: **perdita di suolo, inquinamento e produzione di rifiuti**;
- Nel “Rapporto Ambientale”, della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), luglio 2012, vengono evidenziate alterazioni per:
 - La popolazione, sotto gli aspetti socio-economici, a causa del rumore e al calo del valore immobiliare degli edifici in prossimità della struttura;
 - Suolo e sottosuolo, con l'accentuazione dei fenomeni erosivi;
 - Vegetazione;
 - Fauna, dovute all'inquinamento acustico e disturbo antropico;
 - Ecosistemi e corridoi ecologici;
 - Acque sotterranee, incidendo sulla qualità (dovuta alla perdita di oli ed idrocarburi) e quantità delle risorse idriche profonde;
 - Atmosfera, dovute ai gas di scarico dell'attività del crossodromo e al crescente traffico veicolare;
 - Rumore;
 - Traffico;

- Paesaggio.

Riassumendo che:

- L'area è soggetta a ben quattro vincoli ambientali (anche di rilevanza sopranazionale), a due vincoli legati alla geomorfologia e litologia del territorio (che incidono sulla stabilità morfologica e sull'approvvigionamento idrico), e alla vicinanza di un'Oasi e Centro di Educazione Ambientale WWF;
- Proprio per i motivi sopradescritti la Direzione Programmazione, Strategia, Politiche territoriali ed Edilizia della Regione Piemonte, con nota Prot. 2888/DB0800 del 25 gennaio 2011, ha affermato che *"Considerata la presenza dei vincoli anzidetti è opportuno localizzare l'area a servizi pubblici, destinata ad ospitare l'impianto in questione in un altro sito che sia più idoneo dal punto di vista ambientale e urbanistico allo svolgimento delle attività sportive di motocross."*;
- Lo stesso Comune di Asti nel 2005 faceva richiesta alla Regione Piemonte per far inserire l'area, su cui grava il crossodromo, nella rete delle aree protette della Regione Piemonte. Richiesta poi ritirata nel 2009, probabilmente sotto le pressioni dei gestori della struttura;
- La gestione del sito risulta dubbia, in quanto più volte i privati hanno edificato fabbricati abusivi e allargato illegittimamente la pista. Su tali opere la Giunta Regionale nel 1998, aveva emesso delle ordinanze di demolizione delle opere realizzate abusivamente. I titolari fecero appello al TAR che sospese le ordinanze, ma a tutt'oggi si è in attesa di un pronunciamento del Giudice Amministrativo relativamente alla legittimità degli atti;
- L'attuale Progetto preliminare di Variante al PRGC, nonostante le richieste di integrazioni da parte dell'ARPA e della Regione sulla V.A.S., non fornisce alcun ulteriore elemento o dato oggettivo che dimostri la compatibilità ambientale del circuito e delle attività motoristiche nell'area di studio.

INTERROGA

la Giunta regionale per sapere,

- Come intenderà esprimersi in merito alla nuova variante strutturale proposta dal Comune di Asti.